



COMUNE DI SUBIACO

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 38

Data 30-08-11

COPIA

Oggetto: Approvazione regolamento per l'adozione di aree pubbliche ed arredi urbani di proprieta' comunale.

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di agosto alle ore 16:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DI PASQUALI CLAUDIA	P	PELLICCIA ROBERTO	P
PELLICCIA FRANCESCO	P	RAPONE ERMANNNO	A
ACQUI MICHELE	P	BERTELETTI MATTEO	P
CIAFFI VINCENZO	A	PETRINI IVAN	P
CIGNITTI GABRIELE	P	SCATTONE PIER PAOLO	A
DE SMAELE ENRICO	P	SEGATORI MARIO	P
MICOZZI VERONICA	P		

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 10 Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig.DOTT.SSA DI PASQUALI CLAUDIA in qualità di PRESIDENTE

Partecipa il Segretario Generale DI ASCENZI DOTT. TULLIO.

La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto attiene la regolarità tecnica, contabile e amministrativa dell'atto;

Il Presidente dà lettura del punto relativo alla approvazione del Regolamento Comunale per l'adozione di aree pubbliche ed arredi urbani di proprietà comunali.

Prende a questo punto la parola il Consigliere Segatori Mario che chiede la sospensione e il rinvio della trattazione di tale punto all'ordine del giorno e dei due ad esso successivi per un possibile profilo di illegittimità comune ad ognuno di essi derivante dal fatto che le riunioni delle Commissioni Consiliari ai quali tali atti sono stati sottoposti sono avvenuti senza che sia stato preventivamente approvato un Regolamento per il funzionamento di tali commissioni e ciò in contrasto ad una specifica previsione statutaria (art.19) che di specifiche previsioni del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti locali.

Entra il consigliere Rapone Ermanno e il Consiglio Comunale prosegue con n. 11 presenti.

Replica a questo punto il consigliere Micozzi che ribadisce la piena disponibilità in qualità di Presidente della relativa Commissione Consiliare ad esaminare uno schema di regolamento sul funzionamento delle Commissioni Consiliari qualora se ne faccia proponente lo stesso consigliere.

Replica il consigliere Segatori che nella prassi sinora seguita dalla nuova Amministrazione Comunale è sempre stata la maggioranza proponente dell'adozione di nuovi regolamenti comunali come dimostrano gli stessi punti all'ordine del giorno nel presente consiglio comunale preannunciando l'abbandono dell'aula consiliare qualora, perdurando una palese illegittimità, la maggioranza consiliare intenda proseguire con la trattazioni del punto in esame.

Si procede a questo punto sulla votazione relativa alla richiesta di sospensiva che viene respinta riportando al riguardo due voti favorevoli (Berteletti, Segatori) contrari 9.

Si procede a questo punto all'esame dello schema di regolamento per il quale prende la parola il consigliere De Smaele.

E' data lettura dell'articolo 1

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, gli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc) e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree verdi, spazi pubblici e arredi urbani da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti ammessi all'adozione).
2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale per favorire i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'aspetto, facilitandone la fruizione e valorizzandone il concetto di bene comune;
 - sollecitare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

L'articolo 1 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli.

E' data lettura dell'articolo 2.

Art. 2 - Oggetto e disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina l'adozione di aree verdi comunali, di spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc), di arredi urbani, nonché gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti, al fine di migliorare, mantenere e conservare le aree pubbliche e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ed elencati al successivo art. 6.
3. L'adozione delle aree pubbliche e degli arredi urbani prevede, nel rispetto delle normativa vigente, l'assegnazione ai soggetti individuati al successivo art. 4 di spazi ed aree di proprietà comunale o nella disponibilità della stessa.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a porre in essere quanto previsto dal successivo art. 7.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia diffusione al presente Regolamento.

L'articolo 2 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli.

E' data lettura dell'articolo 3.

Art. 3 - Aree e arredi ammessi all'adozione

1. Ai fini dell'adozione, per "spazi pubblici" si intendono:
 - tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale (es. piazze, strade, marciapiedi ecc), ad uso pubblico;
 - per "aree verdi" si intendono: tutte le aree verdi comunali;
 - per "arredi urbani" si intendono: strutture e attrezzature che servono al completamento funzionale e decorativo degli spazi urbani, come panchine, fioriere, aiuole, illuminazione, fontane ecc...
2. È prevista la facoltà da parte dei soggetti di cui all'art. 4 di proporre l'adozione di spazi pubblici ed arredi; la proposta dovrà essere valutata ed approvata dal Dipartimento Urbanistica, Patrimonio e Tecnico Manutentivo.

L'articolo 3 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli.

E' data lettura dell'articolo 4

Art. 4 – Soggetti ammessi all'adozione e relativa istanza

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
 - a. singoli cittadini, associazioni, circoli, comitati, enti;

- b. organizzazioni di volontariato;
 - c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie;
 - d. soggetti giuridici ed operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono presentare istanza al Comune compilando l'allegato A al presente regolamento e nominando un proprio referente.

A tale articolo è proposta dai consiglieri comunali Ivan Petrini e Matteo Berteletti emendamento all'articolo 4 comma 1 lettera a al quale dopo "enti" è aggiunta l'espressione "aventi partita iva o codice fiscale".

L'emendamento è approvato all'unanimità dei voti favorevoli.

Articolo 4

Art. 4 – Soggetti ammessi all'adozione e relativa istanza

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

- a) singoli cittadini, associazioni, circoli, comitati, enti aventi partita iva o codice fiscale;
- b) organizzazioni di volontariato;
- c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie;
- d) soggetti giuridici ed operatori commerciali.

I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono presentare istanza al Comune compilando l'allegato A al presente regolamento e nominando un proprio referente.

E' data lettura all'articolo 5.

Art. 5 – Interventi ammessi

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate si possono distinguere in:
 - a. manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata - con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia - senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere:
 - piccole riparazioni,
 - tinteggiature;
 - tutela igienica, pulizia e smaltimento dei rifiuti,
 - sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti;
 - lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni,
 - cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi,

- annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire di concerto con il competente Dipartimento Urbanistica, Patrimonio, Tecnico-Manutentivo del Comune, in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area/arredo;
- b. sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale;

la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi o l'inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Dipartimento Urbanistica, Patrimonio e Tecnico Manutentivo.

L'articolo 5 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli.

./.

E' data lettura all'articolo 6 del Regolamento.

Art. 6 - Richiesta di adozione

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di Subiaco, secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato A al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. L'assegnazione in adozione, previa valutazione della rispondenza alle finalità del presente Regolamento e della congruità dell'iniziativa al perseguimento di interessi pubblici, verrà effettuata dal Dipartimento Urbanistica, Patrimonio, Tecnico-Manutentivo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, contestualmente alla stipula di apposita convenzione di adozione.
3. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - a. Se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relative note sullo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione sottoscritta dal soggetto adottante; il programma di manutenzione dovrà descrivere la natura delle opere previste nonché i tempi di realizzazione;
 - b. Se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relative note sullo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - progetto di miglioria o riconversione dell'area redatto dal soggetto adottante specificando eventualmente le specie botaniche da mettere a dimora;

- relazione descrittiva del programma di manutenzione sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di realizzazione;
4. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative nazionali, regionali e comunali.
 5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
 6. L'area data in adozione, una volta ultimati i lavori, dovrà rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e/o con il programma e le prescrizioni comunali, e a quelli di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
 7. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 costituirà la base della apposita convenzione che sarà stipulata con la amministrazione all'atto dell'assegnazione.

L'articolo 6 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli.

./.

E' dato lettura dell'articolo 7 del Regolamento.

Art. 7 - Oneri ed obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 6; secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata dal Dipartimento Urbanistica, Patrimonio e Tecnico Manutentivo, mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.
3. È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza, rimanendo permanentemente destinata alla pubblica utilità.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi di cui all'art. 6, a meno di specifica e motivata autorizzazione scritta da parte del competente Dipartimento Urbanistica, Patrimonio e Tecnico Manutentivo. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle

Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 6.

7. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Dipartimento Urbanistica e Manutenzione onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
8. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentirne ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento.
9. Tutto quanto autorizzato, inserito e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate, salvo diversa disposizione dell'amministrazione comunale.

L'articolo 7 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli.

./.

E' data lettura all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 8 – Durata dell'Adozione

1. La durata dell'assegnazione in adozione è fissata inizialmente in 2 anni e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Comune di Subiaco nel termine di almeno 30 giorni prima della scadenza e attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. L'assegnatario può rinunciare all'adozione in qualunque momento previo comunicazione scritta al comune con almeno 30 giorni di preavviso.
4. Al cessare del periodo di adozione, l'area o l'arredo deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi. Nel caso risulti lo stato di degrado e/o di incuria, il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area degradata alle normali condizioni d'uso.

L'articolo 8 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli.

./.

E' data lettura dell'articolo 9

Art. 9 - Controlli

1. L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle

migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, solleciterà l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione.

2. Nel caso di inottemperanza del soggetto adottante alle richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

L'articolo 9 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli.

./.

E' data lettura dell'articolo 10.

Art. 10 – Concorso dell'Amministrazione comunale

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione le aree e gli arredi di cui all'art. 3.
2. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante, che si intendono a titolo gratuito.
3. L'Amministrazione Comunale, per promuovere l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, può programmare iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o addestramento rivolti alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.
4. Data l'importanza, anche ai fini didattici, degli spazi verdi nelle strutture scolastiche, l'amministrazione comunale favorisce l'adozione di tali aree in collaborazione con le istituzioni scolastiche, per la realizzazione di interventi, rivolti agli studenti, aventi forte valenza formativa e sociale, quali la formazione di collezioni ed orti botanici.

L'articolo 10 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli.

./.

E' data lettura dell'articolo 11 del Regolamento.

Art. 11 – Sponsorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata uno o più cartelli o targhe, recanti la dicitura: "La manutenzione di quest'area/questo spazio/questo arredo è effettuata a cura di (nominativo del soggetto privato)", come da bozza in allegato.
2. Il numero dei cartelli o targhe e le dimensioni di questi saranno concordati con il Comune e determinati in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.
3. Per la collocazione di tali cartelli informativi l'assegnatario non è tenuto al pagamento di canoni.

L'articolo 11 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli.

./.

E' proposto dai consiglieri Berteletti e Petrini il seguente emendamento.

Articolo 12 – Responsabilità

Il soggetto adottante è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni occorsi ai soggetti singoli e/o ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste al precedente articolo 5; spetterà invece all'Amministrazione Comunale:

- Il compito di prestare idonea copertura assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi, (persone e cose) derivante dall'esecuzione degli obblighi relativi agli interventi previsti all'articolo 5 del presente Regolamento;
- L'assistenza amministrativa, tramite i propri uffici, finalizzata alla stipula della polizza infortuni a cura del soggetto adottante;
- L'erogazione del contributo relativo alla copertura totale delle spese assicurative per la stipula della polizza infortuni sopra citata.

L'emendamento viene discusso è posto in discussione e in votazione.

Con voti favorevoli 2 (Berteletti, Petrini) e 8 contrari l'emendamento è respinto.

./.

E' data lettura dell'articolo 12

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.

L'articolo 12 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli.

./.

Si procede all'approvazione dell'Allegato “ A” del Regolamento.

L'allegato “A” del Regolamento è approvato con voti 9 favorevoli e 1 contrario (Berteletti).

./.

Per dichiarazione di voto Berteletti ribadisce l'importanza dell'emendamento proposto in relazione all'articolo 12 – Responsabilità.

Si procede alla votazione del Regolamento nell'intero testo quale risulta dalle votazioni articolo per articolo di cui sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione comunale al fine di mantenere in efficienza le aree verdi comunali e gli spazi pubblici esistenti ritiene opportuno coinvolgere la collettività sublacense;

Ritenuto che tali attività vadano comunque regolamentate al fine di evitare abusi nell'utilizzo delle cose pubbliche;

Dato atto che per lo scopo è stato predisposto idoneo regolamento;

Visto il verbale della 4^a Commissione Consiliare “Statuto e Regolamenti” n° 5 del 5 agosto 2011;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione Regolamento Comunale per l'adozione di aree pubbliche ed arredi urbani di proprietà comunali;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000
VISTO lo Statuto comunale

Con voti favorevoli 8, 1 astenuto (Petrini Ivan) e 1 contrario (Berteletti Matteo)

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Regolamento comunale per l'adozione di aree pubbliche ed arredi urbani di proprietà comunali nel segue testo:

Art. 1 - Principi generali e finalità

L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, gli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc) e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree verdi, spazi pubblici e arredi urbani da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti ammessi all'adozione).

L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale per favorire i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'aspetto, facilitandone la fruizione e valorizzandone il concetto di bene comune;
- sollecitare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

Art. 2 - Oggetto e disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina l'adozione di aree verdi comunali, di spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc), di arredi urbani, nonché gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti, al fine di migliorare, mantenere e conservare le aree pubbliche e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ed elencati al successivo art. 6.
3. L'adozione delle aree pubbliche e degli arredi urbani prevede, nel rispetto della normativa vigente, l'assegnazione ai soggetti individuati al successivo art. 4 di spazi ed aree di proprietà comunale o nella disponibilità della stessa.
 4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a porre in essere quanto previsto dal successivo art. 7.
 5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia diffusione al presente Regolamento.

Art. 3 - Aree e arredi ammessi all'adozione

Ai fini dell'adozione, per "spazi pubblici" si intendono:

- tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale (es. piazze, strade, marciapiedi ecc), ad uso pubblico;
- per "aree verdi" si intendono: tutte le aree verdi comunali;
- per "arredi urbani" si intendono: strutture e attrezzature che servono al completamento funzionale e decorativo degli spazi urbani, come panchine, fioriere, aiuole, illuminazione, fontane ecc...

È prevista la facoltà da parte dei soggetti di cui all'art. 4 di proporre l'adozione di spazi pubblici ed arredi; la proposta dovrà essere valutata ed approvata dal Dipartimento Urbanistica, Patrimonio e Tecnico Manutentivo.

Art. 4 – Soggetti ammessi all'adozione e relativa istanza

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

- a) singoli cittadini, associazioni, circoli, comitati, enti aventi partita iva o codice fiscale;
- b) organizzazioni di volontariato;
- c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie;
- d) soggetti giuridici ed operatori commerciali.

I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono presentare istanza al Comune compilando l'allegato A al presente regolamento e nominando un proprio referente.

Art. 5 – Interventi ammessi

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate si possono distinguere in:

- a) manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata - con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia - senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere:

- piccole riparazioni,
 - tinteggiature;
 - tutela igienica, pulizia e smaltimento dei rifiuti,
 - sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti;
 - lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni,
 - cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi,
 - annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire di concerto con il competente Dipartimento Urbanistica, Patrimonio, Tecnico-Manutentivo del Comune, in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area/arredo;
- b) sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale;
- c) la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi o l'inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Dipartimento Urbanistica, Patrimonio e Tecnico Manutentivo.

Art. 6 - Richiesta di adozione

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di Subiaco, secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato A al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. L'assegnazione in adozione, previa valutazione della rispondenza alle finalità del presente Regolamento e della congruità dell'iniziativa al perseguimento di interessi pubblici, verrà effettuata dal Dipartimento Urbanistica, Patrimonio, Tecnico-Manutentivo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, contestualmente alla stipula di apposita convenzione di adozione.
3. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - a) Se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - b) descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo note sullo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - c) relazione descrittiva del programma di manutenzione sottoscritta dal soggetto adottante; il programma di manutenzione dovrà descrivere la natura delle opere previste nonché i tempi di realizzazione;
 - d) Se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- e) descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relative note sullo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - f) progetto di miglioria o riconversione dell'area redatto dal soggetto adottante specificando eventualmente le specie botaniche da mettere a dimora;
 - g) relazione descrittiva del programma di manutenzione sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di realizzazione.
4. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative nazionali, regionali e comunali.
 5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
 6. L'area data in adozione, una volta ultimati i lavori, dovrà rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e/o con il programma e le prescrizioni comunali, e a quelli di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
 7. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 costituirà la base della apposita convenzione che sarà stipulata con la amministrazione all'atto dell'assegnazione.

Art. 7 - Oneri ed obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 6; secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata dal Dipartimento Urbanistica, Patrimonio e Tecnico Manutentivo, mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.
3. È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza, rimanendo permanentemente destinata alla pubblica utilità.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi di cui all'art. 6, a meno di specifica e motivata autorizzazione scritta da parte del competente Dipartimento Urbanistica, Patrimonio e Tecnico Manutentivo. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità

preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 6.

7. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Dipartimento Urbanistica e Manutenzione onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
8. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentirne ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento.
9. Tutto quanto autorizzato, inserito e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate, salvo diversa disposizione dell'amministrazione comunale.

Art. 8 – Durata dell'Adozione

1. La durata dell'assegnazione in adozione è fissata inizialmente in 2 anni e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Comune di Subiaco nel termine di almeno 30 giorni prima della scadenza e attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. L'assegnatario può rinunciare all'adozione in qualunque momento previo comunicazione scritta al comune con almeno 30 giorni di preavviso.
4. Al cessare del periodo di adozione, l'area o l'arredo deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi. Nel caso risulti lo stato di degrado e/o di incuria, il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area degradata alle normali condizioni d'uso.

Art. 9 - Controlli

1. L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, solleciterà l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione.
2. Nel caso di inottemperanza del soggetto adottante alle richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

Art. 10 – Concorso dell'Amministrazione comunale

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione le aree e gli arredi di cui all'art. 3.

2. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante, che si intendono a titolo gratuito.
3. L'Amministrazione Comunale, per promuovere l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, può programmare iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o addestramento rivolti alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.
4. Data l'importanza, anche ai fini didattici, degli spazi verdi nelle strutture scolastiche, l'amministrazione comunale favorisce l'adozione di tali aree in collaborazione con le istituzioni scolastiche, per la realizzazione di interventi, rivolti agli studenti, aventi forte valenza formativa e sociale, quali la formazione di collezioni ed orti botanici.

Art. 11 – Sponsorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata uno o più cartelli o targhe, recanti la dicitura: “La manutenzione di quest'area/questo spazio/questo arredo è effettuata a cura di (nominativo del soggetto privato)”, come da bozza in allegato.
2. Il numero dei cartelli o targhe e le dimensioni di questi saranno concordati con il Comune e determinati in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.
3. Per la collocazione di tali cartelli informativi l'assegnatario non è tenuto al pagamento di canoni.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.

Allegato A

Spett.le
Comune di Subiaco
Dipartimento Urbanistica,
Patrimonio e Tecnico-Manutentivo
P.zza S. Andrea
00028 Subiaco

OGGETTO: Domanda di Adozione di area/arredo ad uso pubblico della Città di Subiaco

Il sottoscritto _____, nato a _____, Prov. _____, il _____,
residente a _____ Prov. _____ in Via/Piazza _____
_____ n. _____, Cod. Fisc. _____;
Partita IVA (se persona giuridica e/o ditta) _____, in qualità di rappresentante legale
di/della _____, con sede in _____ Via/ Piazza
_____ n. _____

CHIEDE

di poter adottare il seguente spazio/arredo pubblico:

_____ per il periodo dal
_____ al _____ -

A tal fine,

DICHIARA

Di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento comunale per l'adozione di aree pubbliche ed arredi urbani di proprietà comunale

SI IMPEGNA

A rispettare il regolamento,
A rispettare le prescrizioni contenute nella convenzione,
non cagionare danni a persone e/o a cose durante il periodo di adozione.

Si allega la documentazione, così come prevista dal Regolamento.

Subiaco, li _____

Firma _____

Il sottoscritto dichiara espressamente che l'attività svolta per la cura e/o manutenzione dello spazio comunale assegnatogli non costituisce, sotto ogni punto di vista, attività lavorativa.

Solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale danno, anche accidentale, arrecato alle cose, alla sua persona e/o a terzi durante l'espletamento delle attività connesse all'adozione dello spazio pubblico, assumendo personalmente ogni responsabilità in merito ai pericoli cagionati.

Subiaco, _____

Firma _____

Allegato B



Comune di Subiaco

La manutenzione di quest'area/questo spazio/questo ... (arredo)
è effettuata a cura di

Logo/nome assegnatario

Successivamente con voti favorevoli 8, 1 astenuto (Petrini), 1 contrario (Berteletti)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to DOTT.SSA DI PASQUALI CLAUDIA

Il Segretario Generale
f.to DI ASCENZI DOTT. TULLIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 06-09-2011 al giorno 21-09-2011;

Subiaco, li 06-09-2011

Il Segretario Generale
f.to DI ASCENZI DOTT. TULLIO

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Subiaco, li _____

Il Segretario Generale
f.to DI ASCENZI DOTT. TULLIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Subiaco, li 06-09-2011

Il Segretario Generale
DI ASCENZI DOTT. TULLIO